

Polizza Multigaranzia Abitazione

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni - DIP

Compagnia: Italiana Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Casa & Famiglia – Al meglio"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza copre i danni materiali alle abitazioni e le richieste di risarcimento per i danni che l'assicurato o i suoi familiari possono causare ad altri nell'ambito della vita privata. È inoltre possibile essere coperti per eventuali spese legali e usufruire di alcune prestazioni di assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Nella sezione Incendio sono assicurati i danni al fabbricato e al contenuto dell'abitazione provocati da una serie di eventi tra cui: incendio, fulmine, scoppio, nonché le spese per eliminare i residui dei beni danneggiati e per riparare i danni fatti per cercare di limitare l'incendio.
- ✓ Nella sezione Responsabilità Civile sono coperti i danni causati a terzi dai componenti il nucleo familiare del Contraente, nell'ambito della vita privata, della proprietà e della conduzione di abitazioni civili, dalla proprietà e custodia di animali domestici, per i danni fisici subiti dai collaboratori familiari, per i danni da incendio a cose di terzi.
- ✓ Nella sezione Tutela Legale sono garantiti gli oneri e le spese che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale per tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi la vita privata, il lavoro dipendente e la propria abitazione.
- ✓ Nella sezione Assistenza si forniscono prestazioni che si attivano quando si verificano determinate emergenze nell'ambito della vita domestica come furti o rapine, rottura dei vetri esterni l'abitazione, guasto dell'impianto termo-idraulico o elettrico dell'abitazione.

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni esplicitamente scelte e acquistate.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ L'assicurazione non comprende fabbricati o porzioni di fabbricato costruiti con materiali combustibili, oppure non adibiti a civile abitazione o studio professionale.
- ✗ Nella sezione Incendio non sono compresi i danni avvenuti in occasione di guerre o insurrezioni; causati da terremoto, inondazione, alluvione e frana; causati da eventi nucleari; commessi dagli assicurati con dolo.
- ✗ Nella sezione Responsabilità Civile non sono risarciti i danni derivanti da attività professionali o comunque retribuite; i danni subiti da cose che l'assicurato ha in custodia e i danni subiti dai componenti del nucleo familiare assicurato ed ogni altro parente convivente, durante l'esercizio della caccia.
- ✗ Nella sezione Tutela Legale non rientrano in copertura le vertenze che riguardano: il diritto di famiglia,

delle successioni e delle donazioni, la materia fiscale e amministrativa; i diritti di brevetto, il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni; controversie relative alla compravendita e permuta di immobili; interventi di restauro o ristrutturazione e costruzione ex novo di immobili, controversie derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria; inerenti professioni ed attività autonome o dipendenti.

* Nella sezione Assistenza non sono compresi i danni: avvenuti in occasione di guerre o insurrezioni; causati da terremoto, inondazione, alluvione e frana; provocati da dolo degli assicurati



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previsti anche franchigie, scoperti e limiti parziali di indennizzo.



Dove vale la copertura?

La Sezione Incendio opera, salvo eccezioni, per fabbricati situati in Italia.

La Sezione Responsabilità Civile, salvo restrizioni per talune garanzie, opera in tutto il mondo.

La Sezione Tutela Legale opera in Italia, mentre per i casi di risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale, nonché di procedimento penale vale per sinistri insorti in Europa e nei paesi del bacino del Mediterraneo; infine per i casi di controversie di natura contrattuale opera nei soli paesi della Unione Europea, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Lichtenstein.

La sezione Assistenza fornisce prestazioni in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; e di comunicare, nel corso del contratto, se si modifica il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati. Se l'Assicurato ha in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, deve darne comunicazione per iscritto alla Società.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di quindici giorni.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).





Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegue per l'anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata 30 giorni prima della scadenza, qualora nella casella "Tacito rinnovo" della polizza sia riportato "SI". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.

